

Tar Venezia Sez. I ord. – 16 febbraio 2005 n. 164 – Pres. De Zotti – rel. Buricelli - Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia ( avv. Guzzardi ) c. comune di Venezia.

**Ordinanza di limitazione del traffico – veicoli esclusi dal divieto – sospensione del provvedimento – sussistenza del fumus e del periculum – ammissibilità**

*E' ammissibile la domanda di sospensione cautelare, ex art. 21 legge n. 1034 del 1971, del provvedimento di limitazione del traffico e di disposizione delle targhe alterne, nella parte in cui non sono previsti tra i veicoli sottratti al divieto quelli utilizzati da avvocati impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e, più in generale, a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione.*

*La possibilità di circolazione per i soggetti indicati è, peraltro, subordinata alla condizione che gli avvocati siano muniti del tesserino di appartenenza all'Ordine, da esibire al personale incaricato di far rispettare l'ordinanza e che le ragioni di effettiva urgenza siano immediatamente comprovabili.*

Per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza n. 435 del 29 ottobre 2004 con cui il Comandante della Polizia municipale del Comune di Venezia ha disposto "misure di limitazione del traffico e circolazione a targhe alterne nel periodo dal 4 novembre 2004 al 25 marzo 2005" nella parte in cui non sono stati esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui ai punti I e II dell'ordinanza i veicoli utilizzati da Avvocati impegnati in difese d'ufficio o di fiducia purchè concernenti atti urgenti semprechè i professionisti siano muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, l'auto sia munita di contrassegno dell'Ordine sul parabrezza e siano altresì comprovate le ragioni di effettiva urgenza, e i veicoli utilizzati da Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati nello svolgimento delle funzioni di ufficio; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

considerato che, a un primo esame, appare irragionevole, tenuto conto delle eccezioni stabilite nell'ordinanza impugnata – p. IV, nn. 13), 19) e 23), non avere escluso dai divieti di cui ai punti I e II dell'ordinanza i veicoli utilizzati da avvocati impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e, più in generale, a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;

che a un sommario esame il ricorso appare sorretto da sufficiente "fumus";

che il pregiudizio grave e irreparabile pare sussistere e che l'accoglimento della domanda cautelare, nei sensi e limiti che saranno in seguito precisati, non sembra arrecare un pregiudizio particolarmente grave agli interessi della collettività tenuto conto, da una parte, del verosimilmente non elevato numero di veicoli da prevedere tra le eccezioni ai divieti previsti nell'ordinanza e, dall'altro, del fatto che l'ordinanza cesserà i propri effetti a partire dal 26 marzo 2005.

Visto l'art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, in parziale accoglimento della domanda cautelare sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non sono previsti, tra le eccezioni ai divieti di cui ai punti I e II dell'ordinanza su citata, i veicoli utilizzati da avvocati impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e, più in generale, a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione, a condizione che:

- i professionisti siano muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine da esibire al personale incaricato di assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinanze;
- risultino immediatamente comprovabili le ragioni di effettiva urgenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.